



# *Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE  
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  
UFFICIO VII – PRODOTTI FITOSANITARI**

## **COMUNICATO**

### **Modifiche delle etichette dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 55/2012.**

Ad integrazione del comunicato del 13 marzo 2013, concernente la modifica delle informazioni riportate nell'etichetta di prodotti fitosanitari, si precisa che, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, la ditta interessata deve indicare nel fac – simile dell'etichetta trasmessa a questa Amministrazione, e da apporre nelle confezioni, le seguenti informazioni:

- la data dell'ultimo decreto dirigenziale con il quale sono state apportate modifiche all'etichetta, in mancanza, la data di emissione del decreto di autorizzazione alla prima immissione in commercio;
- la data a decorrere dalla quale l'etichetta è modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012.

Il termine di 60 giorni per la validità della modifica effettuata ai sensi del citato D.P.R. decorre dal giorno successivo a quello di consegna dell'istanza di modifica dell'etichetta.

La data di consegna dell'istanza è la data di:

- accettazione della corrispondenza cartacea;
- attestazione dell'avvenuta consegna alla casella di p.e.c. del Ministero della salute.

Per il computo del termine dei 60 giorni di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.R. si deve escludere la data di consegna dell'istanza.

A partire dal 61° giorno la ditta interessata può, sotto la propria responsabilità, commercializzare il prodotto fitosanitario con l'etichetta conforme al fac-simile presentato.

La modifica dell'etichetta è approvata all'atto di pubblicazione nel sito del Ministero della salute.

Roma 4 novembre 2013

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Silvio BORRELLO)